

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco biosimilare è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del decreto legislativo n. 219/2006 che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Art. 5.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 10 agosto 2018

Il direttore generale: MELAZZINI

18A05716

BANCA D'ITALIA

PROVVEDIMENTO 31 luglio 2018.

Disciplina della Centrale di Allarme Interbancaria.

IL DIRETTORIO DELLA BANCA D'ITALIA

Visto l'art. 31, comma 3, del regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, come modificato dal decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70 convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2011, n. 106;

Visto l'art. 36, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507, che prevede l'emanazione di un regolamento del Ministro della giustizia, sentita la Banca d'Italia ed il garante per la protezione dei dati personali, per la disciplina delle modalità di trasmissione, rettifica ed aggiornamento dei dati da inserire nell'archivio previsto dal comma 1 del medesimo articolo nonché per l'individuazione delle modalità con cui la Banca d'Italia, attenendosi ai dati trasmessi, provvede al loro trattamento e ne consente la consultazione;

Visto l'art. 36, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507, che prevede l'emanazione di un regolamento della Banca d'Italia per la disciplina delle modalità e delle procedure relative alle attività previste dal regolamento ministeriale di cui al citato art. 36, comma 2, del medesimo decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507, nonché per la determinazione dei criteri generali per la quantificazione dei costi per l'accesso e la consultazione dell'archivio da parte delle banche, degli intermediari vigilati e degli uffici postali;

Visto il decreto del Ministro della giustizia 7 novembre 2001, n. 458, adottato ai sensi dell'art. 36, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507, recante il regolamento sul funzionamento dell'archivio informatizzato degli assegni bancari e postali e delle carte di pagamento;

Visto il regolamento adottato dalla Banca d'Italia il 29 gennaio 2002, come modificato il 16 marzo 2005, adottato ai sensi dell'art. 36, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507 che disciplina le modalità e le procedure relative alle attività previste dal medesimo regolamento ministeriale;

Visto l'art. 2 del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 3 ottobre 2014, n. 205;

Visto l'art. 7, comma 5, del regolamento della Banca d'Italia del 22 marzo 2016;

Visto l'art. 146 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia);

Ritenuta la necessità di adeguare il citato regolamento della Banca d'Italia del 29 gennaio 2002 sul funzionamento dell'archivio informatizzato degli assegni bancari e postali e delle carte di pagamento al nuovo quadro normativo che disciplina la presentazione al pagamento in forma elettronica dell'assegno;

Sentito il Garante per la protezione dei dati personali;

E M A N A

il seguente regolamento:

Art. 1.

Abrogazione dell'art. 6 del regolamento della Banca d'Italia del 29 gennaio 2002

L'art. 6 del regolamento della Banca d'Italia del 29 gennaio 2002, come modificato il 16 marzo 2005, è abrogato.

Art. 2.

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 luglio 2018

Il Governatore: Visco

18A05692

